



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
LOMBARDIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTACCHI INFORMATICI
E DELLE FRODI TELEMATICHE
NEL SETTORE DEL COMMERCIO ELETTRONICO**

Milano, 2 agosto 2017



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
LOMBARDIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTACCHI INFORMATICI
E DELLE FRODI TELEMATICHE NEL SETTORE DEL COMMERCIO ELETTRONICO
TRA IL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
PER LA LOMBARDIA E CONFCOMMERCIO LOMBARDIA – IMPRESE PER L'ITALIA**

* * *

Le Parti, indicate in intestazione, rispettivamente rappresentate dal Dirigente del Compartimento (*Dottor Salvatore La Barbera*) e dal Segretario Generale (*Avvocato Giovanna Mavellia*), osservano:

- L'art. 2 co. 1, lettera a), n. 5 del DPR 22 marzo 2001, n. 208 individua nel Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, di seguito Compartimento, un ufficio periferico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con funzioni finali;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006 recante il "*Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia*", rimette alla competenza primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi compresa la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, nonché la prevenzione e il contrasto degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello strategico per il Paese. In tale contesto, nel territorio della Lombardia, la prevenzione dei reati commessi avvalendosi delle specifiche potenzialità tecniche dei servizi o mezzi di comunicazione, anche ad alta tecnologia, ovvero alterando il normale funzionamento degli stessi è assicurata dal Compartimento nell'ambito dell'attività di coordinamento nazionale condotta dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, presso cui è istituito il C.N.A.I.P.I.C., competente per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di livello strategico;
- L'art. 39 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la collaborazione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
LOMBARDIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA

- Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, definisce all’art.33 le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, con Particolare riferimento all’allegato B - ”Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- Il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, ed in Particolare l’art. 7 bis, comma 1, dispone che con decreto del Ministro dell’Interno siano individuate le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, alla cui protezione informatica provvede l’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate;
- Il D.P.C.M. 27 gennaio 2014 ha adottato il “*Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico*”, indicando che l’Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza “*assicura l’attività di prevenzione e contrasto a fronte dell’ampia tipologia di crimini informatici*” e “*opera in proiezione preventiva rispetto al crimine informatico attraverso costanti iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema della sicurezza informatica*”;
- Con D.P.C.M. 31 marzo 2017 è stato ridefinito il “*Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica*”;
- Nell’ambito della direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2017, il Ministro dell’Interno ha previsto, tra gli altri obiettivi strategici, “*l’incremento degli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni*”;
- Con nota 333D/CNAIPIC/2015/MS.T/14/2702 del 2 dicembre 2015, indirizzata ai Compartimenti, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni segnalava l’opportunità di “*attivare dedicate sinergie con le più significative e strategiche realtà pubbliche e private, presenti nei rispettivi territori, finalizzati alla condivisione di modelli di sicurezza che consentano la più efficace attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni della criminalità informatica*”.
- Richiesta la valutazione sulla rispondenza degli obiettivi del presente Protocollo alle strategie di prevenzione dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, con la nota



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
LOMBARDIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA

2B.13/2017-011276GAB della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, si ricevevano i pareri favorevoli del Signor Prefetto di Milano e del Signor Questore di Milano.

Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia (*di seguito "Confcommercio Lombardia"*) ha tra i suoi principi ispiratori l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con soggetti od organizzazioni che esercitino forme illegali o illecite di controllo o condizionamento sulle imprese.

I sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni volte a garantire la regolarità e l'affidabilità del commercio elettronico e la custodia in sicurezza dei dati dei cittadini che circolano in tale ambito, quali infrastrutture sensibili, sono suscettibili di tutela per prevenire gli accessi illeciti, anche tentati, finalizzati all'interruzione dei servizi, alle frodi online in danno di cittadini ed esercenti, alla indebita sottrazione di informazioni personali, ovvero per altre attività illecite commesse per via telematica.

A conclusione di specifici incontri tra i rappresentanti del Compartimento e Confcommercio Lombardia, considerata la convergenza d'interesse nella diffusione della cultura della sicurezza informatica, si è ritenuto avviare la realizzazione di un modello operativo di collaborazione per prevenire gli attacchi informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, sistemi e servizi la cui compromissione determina danni, anche economici, ai cittadini e ai commercianti.

La cooperazione tra il Compartimento e Confcommercio Lombardia è ispirata al principio della sicurezza partecipata, con l'obiettivo di identificare e arginare, in maniera sinergica, i fattori di rischio derivanti dall'uso di sistemi informatici e telematici interattivi, per garantire maggiore sicurezza nelle operazioni commerciali online.

Per quanto sopra, le Parti adottano il seguente Protocollo d'intesa:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il Compartimento e Confcommercio Lombardia collaborano per prevenire gli attacchi informatici e le frodi online su larga scala in danno dei cittadini e degli operatori economici della Lombardia che utilizzano i servizi dei portali di e-commerce delle Aziende lombarde del Terziario.
2. Il Compartimento agisce per la prevenzione da minacce che attentano all'integrità e al funzionamento delle infrastrutture informative, con esclusione delle attività

amministrative e relativi adempimenti normativi in materia di conservazione e trattamento dei dati delle varie strutture interessate.

Articolo 2 **(Obiettivi generali)**


1. Gli obiettivi del Protocollo sono i seguenti e si realizzano attraverso il Sistema aderente a Confcommercio Lombardia:
 - a. Diffondere la cultura della sicurezza informatica alle imprese associate
 - b. Scambiare informazioni su minacce e vulnerabilità informatiche finalizzate a innalzare il livello di protezione delle infrastrutture informatiche che forniscono servizi di e-commerce ai cittadini e delle infrastrutture informatiche utilizzate dalle imprese associate.
 - c. Identificare i fattori di rischio che possono facilitare le intrusioni fraudolente per prevenire le frodi online in danno delle imprese associate.
 - d. Supportare la formazione del personale delle Associazioni territoriali Confcommercio lombarde che si interfaccia con gli esercenti sulla materia, con momenti periodici di aggiornamento.
 - e. Attivare e mantenere momenti di confronto finalizzati ad assicurare un reciproco allineamento sui temi oggetto del presente Protocollo.

Articolo 3 **(Aspetti organizzativi)**

1. La collaborazione oggetto del presente Protocollo si realizza tra il Compartimento e Confcommercio Lombardia.
2. La diffusione del Protocollo verso le Aziende associate è a cura di Confcommercio Lombardia, per il tramite delle Associazioni territoriali Confcommercio lombarde.
3. Per le finalità del presente Protocollo, Confcommercio individua nella Segreteria Generale di Confcommercio Lombardia la propria interfaccia operativa di riferimento.

Articolo 4 **(Incontri informativi e di aggiornamento)**

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Compartimento può partecipare a incontri organizzati dal Sistema Confcommercio lombardo — per l'aggiornamento delle imprese che offrono al pubblico servizi di e-commerce e per la sensibilizzazione, in favore di cittadini e aziende, sull'uso consapevole dei servizi del web.





POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
LOMBARDIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA

2. La partecipazione agli eventi di cui al punto 1, poiché soggetta a specifiche autorizzazioni ministeriali, va preventivamente valutata e programmata con congruo anticipo.

**Articolo 5
(Scambio informativo)**

1. Lo scambio di eventuali informazioni che deriva dalla collaborazione può avere ad oggetto soltanto dati statistici anonimi e non attribuibili, nemmeno indirettamente, a persone determinate.
2. In nessun caso possono essere scambiate informazioni di polizia di cui all'art. 8 della Legge 1° Aprile 1981, n. 121 e successive normative integrative.

**Articolo 6
(Aggiornamenti)**

Le Parti valutano periodicamente lo stato di attuazione del Protocollo studiando eventuali proposte utili al raggiungimento degli obiettivi.

**Articolo 7
(Durata del Protocollo)**

Il presente Protocollo d'Intesa, che entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha durata di tre anni e si rinnova automaticamente salvo espressa contraria volontà delle parti.

**Articolo 8
(Clausola finanziaria del Compartimento)**

1. Il Compartimento provvede agli adempimenti previsti dal presente Protocollo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Trattandosi di attività istituzionale svolta in servizio, la partecipazione del personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni alle iniziative di cui all'articolo 4 è sempre a titolo gratuito. Sono vietate remunerazioni e qualsiasi altro beneficio economico o vantaggio diretto e indiretto.

Milano, 2 agosto 2017

Il Dirigente del Compartimento
Salvatore La Barbera

Il Segretario Generale di
Confcommercio Lombardia - Imprese per l'Italia
Giovanna Mavellia